8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 Conversione di unità e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 *che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022*

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT del PSR della Campania 2014-2020 emerge il ruolo strategico del comparto zootecnico nell'ambito del settore agricolo per la diffusa presenza di allevamenti [IS16, IS17] e per l'offerta di produzioni di pregio [S5]. L'importanza del comparto è, altresì, attribuibile a due aspetti di estrema significatività: gli effetti sulla struttura socio-economica degli areali a maggiore vocazione produttiva e i possibili impatti sulle matrici ambientali di base [W29].

Tale analisi, in particolare, ha evidenziato:

- la presenza di comparti che rivestono, nel panorama agroalimentare nazionale, un'indiscussa posizione di leadership, con specifico riferimento al comparto bufalino [S4] con una prevalenza di allevamenti nelle aree di pianura delle province di Caserta e Salerno;
- l'importanza strategica del settore bovino, sia da carne che da latte, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- la presenza di produzioni di pregio, molte delle quali disciplinate da sistemi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione [S5];
- il forte impatto del comparto sulla competitività del settore agroalimentare, ma anche sulla tenuta dei sistemi economici territoriali, testimoniata dalla diffusa presenza di allevamenti sul territorio [IS16] oltre che di bovini e bufalini anche di avicoli ed ovicaprini;
- l'apporto fornito dalla filiera carni [IS37.15] al valore delle produzioni regionali, non solo dai comparti tradizionalmente diffusi (bovini, avicoli ed ovicaprini) ma, di recente, anche dal comparto bufalino con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

Nel contempo, è stato evidenziato:

- un profilo strutturale caratterizzato da allevamenti di piccole dimensioni (fatta eccezione per il comparto bufalino e, in parte, bovino);
- l'impatto negativo che, in alcuni areali, le attività zootecniche esercitano sull'ambiente, ed in particolare sulla qualità del suolo e delle acque [W29, T4];
- i rischi derivanti dal termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote latte) [T5];
- la presenza di alcune malattie (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma intensiva.

Dunque, il comparto zootecnico si trova ad affrontare le sfide del mercato con un profilo strutturale ed organizzativo carico di contraddizioni dove si rileva la presenza di filiere forti, concentrate territorialmente e in grado di reggere la pressione competitiva esercitata dalla concorrenza nazionale ed anche estera, ma che devono operare significativi sforzi per mitigare l'impatto dei propri processi produttivi, spesso a carattere intensivo, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

Si ritiene, pertanto, necessario promuovere il miglioramento del benessere degli animali favorendo l'introduzione di metodiche di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla normativa nazionale o comunque che vanno al di là delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive. In particolare si intende assicurare maggiori spazi agli animali allevati per migliorarne l'attività motoria e prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza e territorialità. La gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile, pur tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore. ll miglioramento del benessere degli animali può essere favorito, altresì, attraverso un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti.

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento portando *in primis* al soddisfacimento del fabbisogno 26: *Migliorare il benessere degli animali*.

Il sostegno concesso mira a compensare gli agricoltori dei minori ricavi e/o dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni detratti gli eventuali maggiori ricavi.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, avicoli ed ovicaprini. Tale scelta è determinata dalla maggiore rappresentatività di questi comparti sul territorio regionale sia dal punto di vista della consistenza zootecnica che dell'interesse economico, come si evince dall'analisi di contesto.

Lo schema 1 espone il contributo fornito dalla Misura al perseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità dell'Unione ivi indicata: in particolare si osserva un contributo diretto alla Focus area 3a, ma anche una partecipazione agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente.

Articolazione della misura

La misura è articolata nella sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali,* con una sola

tipologia di intervento ammessa al sostegno suddivisa in 4 azioni:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli impegni previsti riguardano metodi e tecniche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che va oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione dell'Unione e nazionale e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e da specifiche disposizioni nazionali che rappresentano i requisiti di *baseline***.**

La sottomisura/tipologia di intervento introduce criteri rigorosi circa i metodi di produzione nei settori di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dettagliatamente descritti di seguito per singola azione.

Priorità 1			Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Obiettivi trasversali		
1a	1b	1c	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6a	6b	6c	Innovazione	Ambiente	Clima
					D													X	X	

D: contributo diretto della misura agli obiettivi della focus area

X: contributo della misura alla realizzazione di obiettivi trasversali.

schema 1

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*.

Di seguito sono descritte le azioni, richiamate nella descrizione generale della misura, nelle quali si articola la sottomisura/tipologia di intervento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è finalizzata ad assicurare condizioni meno intensive negli allevamenti bovini, bufalini ed avicoli garantendo migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione (CGO) e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti nonché condizioni di allevamento che riducono l'aggressività dei soggetti allevati.

L'azione agisce sia sul versante ambientale (reflui zootecnici: riduzione delle concentrazioni di carichi inquinanti) che sulle condizioni di allevamento (minore stress a carico degli animali allevati).

Essa introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 assicurando una cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle singole specie, maggiore spazio disponibile con accesso all'esterno e condizioni di allevamento più favorevoli.

Di seguito si riportano i requisiti di *baseline* nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del Reg. UE n. 1305/2013).

A.1. Bovini da carne

Dall'analisi di contesto emerge che l'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

- linea vacca-vitello (produzione costituita dal vitellone tardivo macellato tra i 18 e i 20 mesi al peso di circa 600-650 kg);

- baby beef (ciclo produttivo che prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg);
- vitellone tardivo (vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne di circa 8 mesi di vita macellati tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg.

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano le condizioni di stabulazione e l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati.

Nel caso della *linea vacca-vitello* la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i capi di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo;

Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo.

BABY BEEF (A.1.2.)

Nel caso della tipologia di allevamento *baby beef* la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo.

VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Nel caso della tipologia di allevamento *vitellone tardivo* la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità. Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per ogni capo di età superiore a 6 mesi pari a 6,00 mq/capo

A.2. Bufalini da carne

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta che per i vitelli bufalini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo;

A.3. Bovini da latte

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.4. Bufalini da latte

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.5. Avicoli

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti interessa sia le galline ovaiole che i polli da carne entrambi allevati a terra**.** L'impegno dell'allevatore è quello di assicurare incrementi di spazi interni disponibili/capo di almeno il 50 % rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente , (cfr tabella)

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). L'impegno contribuisce, in tal modo, anche ad assicurare la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne il cui mercato denota interessanti segnali di incremento dei consumi e di

apprezzamento da parte dei consumatori.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora anche le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto. Tale impegno agisce positivamente sulla qualità del prodotto, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per l'allevatore e ciò giustifica l'erogazione di un sostegno.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performances economiche aziendali.

.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) - LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1.)

Impegni aggiuntivi previsti dall'azione Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline dei Livelli delle Ordinarie pratiche agronomiche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione (in particolare legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne riducono i rischi più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le corrette planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare e gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevato poiché di maggiori guadagni. Vedi relazione concernente i calcoli del sostegno
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				
Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 7,00 mq/ capo				

LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1.)

Azione A - Aumento degli spazi disponibili **BOVINI DA CARNE (A.1.) – BABY BEEF (A.1.2.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				

baby beef A.1.2

Azione A - Aumento degli spazi disponibili **BOVINI DA CARNE (A.1.) - VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione.	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)

vitellone A.1.3

Azione A- Aumento degli spazi disponibili **BUFALINI DA CARNE (A.2.)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o dei mancati guadagni derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e, previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria	La conformità dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile e, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
BABY BEEF							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mq/ capo				

bufalini_carne_A.2

Azione A- Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA LATTE (A.3.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/attuazione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione delle direttive 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.*			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria ~~sussistono~~ situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da latte introducono inter-cui elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggiorazione degli spazi esterni anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è invece accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento del costo variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano (potesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mq per i capi adulti				

bovini_Latte_A3

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA LATTE (A.4.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione sottoazione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di intervento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e riduce situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lgli, a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014, assicurando con i maggiori spazi all'esterno anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento o, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti e riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connesso ad una riduzione delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non trovano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 4,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
16,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 8,00 mq per i capi adulti				

bufalini_latte_A4

***Azione A - Aumento degli spazi (interni) disponibili* AVICOLI (A.6)**							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione unionale o nazionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per le differenti tipologie di allevamento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne* che prevedono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e, [illegible] situazioni di competizione infraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibili, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di cannibalismo e, quindi, la necessità del ricorso alla mutilazione (taglio del becco) dei soggetti allevati.	Documentazione commerciale in ordine ai soggetti allevati e progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda.	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti e riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi corrispondenti all'alimentazione ed alle spese di manodopera. L'aumento dei costi variabili/UBA è connesso alla riduzione del numero dei soggetti allevati (a parità di strutture di allevamento) oppure ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.
allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra (A.6.1)							
1.666 cm²/capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 cm²/capo pari a 9 capi/mq	Corrispondono ai valori previsti dalle *direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE*				
allevamenti di polli da carne allevati a terra (A.6.2)							
22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono ai valori previsti dalla *direttiva 2007/43/CE*				

avicoli_A6

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsti	Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore – per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno contribuisce a a mitigare il turbamento dei soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella *cura degli animali* conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vitelli in allevamento con la mandria mitiga lo stress e la paura dei soggetti allevati.	La permanenza in azienda dei vitelli bufalini è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN).	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellaia. Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

bufalini latte_azB

Azione D - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di *baseline* derivanti da condizionalità	Obblighi di *baseline* derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di *baseline* derivanti dalle Ordinanze profilassi zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di intervento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodi di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate • ogni anno almeno un intervento di disinfestazione. Gli interventi di disinfestazione per le mosche e i tafani contro i ratti; • almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura; • pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale; • impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); • accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, con cadenza semestrale.	Titolo VI, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, segnatamente, i seguenti Artt. della Condizionalità: CGO 1 (Criteri di Gestione Obbligatori) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CGO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica di cui rispettivamente del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e smi. Tali obblighi non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Le OPZ adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono • la disinfezione e disinfestazione ordinariamente sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate; • gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno); • la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuati ordinariamente con quindici giorni; • non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e dei visitatori; • gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici.	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il rafforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insorgenza di malattie favorisce migliori condizioni di salute e di benessere degli animali	L'azione introduce oneri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 (gg, a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annotazioni degli interventi eseguiti sui appositi registri e, se del caso, attraverso verifiche in azienda per l'esame della documentazione amministrativo – contabile e dei rapporti di prova degli esami di laboratorio	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiuntive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfettanti, disinfestanti, esami diagnostici, mano d'opera per la gestione della mandria, ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per singola sottoazione, sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni.

azione_C

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicaprini in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovinaprini

Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche agronomiche (OPA) regionali	Ricadenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione – su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sui 2 controlli per gli ectoparassiti che quelli per gli endoparassiti devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacia degli stessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.	Non previsti.	Non previsti.	Nella pratica ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilievo di ecto ed endo parassiti non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di ecto ed endo parassiti, consente di intervenire con trattamenti mirati ed efficaci contro l'parassitosi diffuse presenti negli allevamenti bersaglio del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di salute e benessere.	L'azione riguarda entità più elevati riguardo al metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (gli a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie ovina e caprina.	Documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche basata sulla FEC per gli endoparassiti. Rilasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure certificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve dimostrare, altresì l'applicazione concreta del piano delle terapeutico e l'effettuazione dell'efficacia del trattamento con la ripetizione delle analisi.	Agli allevatori che aderiscono questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili più specificatamente i costi legati agli esami coprologici (per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di ectoparassiti. Non è comunque riconosciuta la spesa per l'eventuale terapia antiparassitaria né per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione dei sostegni e non rilevano ipotesi di guadagno.

azione_D

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo **26 marzo 2001, n. 146** - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante *Codice comunitario*

dei medicinali veterinari

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 *Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;*

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

Gli impegni sono di natura annuale e trovano applicazione, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220, con l'attuazione della Misura per la sola annualità 2022. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;

2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;

3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:

- **5** per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- **10** per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

4) assicurano il rispetto degli impegni assunti;

5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;

6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili a premio si procederà alla formazione di una graduatoria delle imprese sulla base del numero di UBA aziendali con maggiore priorità alle aziende che mettono sotto impegno un maggior numero di capi.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in

euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	*****	44,00	*****
	baby beef	104,00	*****	48,00	*****
	vitellone tardivo	155,00	*****	46,00	*****
Bufali carne	baby beef	119,00	*****	47,00	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204,00	*****	54,00	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97,00	*****	*****	*****
Ovicaprini	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45,00

importi e aliquote di sostegno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.

R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)". Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatoriali previste

dagli impegni della misura.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

- verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
- controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
- presenza referti di analisi per le parassitosi;
- controlli in azienda.

- M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell'impegno che l'allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predispone appositi:

    ü Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

    ü Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati sulla scorta delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per il periodo di programmazione 2014/2020, segnatamente per il quinquennio di attuazione della misura 2017-2021, ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie**.**

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui sopra sono comprensive dell'incidenza dei costi di transazione di cui all'art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che mediamente hanno inciso per circa il 15% in relazione agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura/tipologia di intervento.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 33 *Benessere degli animali* di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno

I relativi premi sono riportati nella tabella al paragrafo *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura